

CIRCOLARE TECNICA 06/10

Milano, 5 maggio 2010

OGGETTO: Comunicazione al cliente della prima segnalazione a sofferenza in Centrale dei rischi ai sensi della Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 – 13° aggiornamento del 4 marzo 2010

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
ABF FACTORING	Ettore SINNONA	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCA CARIGE	Elvio BORRA	STUDIO LEG. AVV. PILATO	Paolo VERRECCHIA
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	VISANT STONE	Simona DI VARA
BCC FACTORING	Mattia SERENA		
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali		
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione Generale		
CREDEMFACTOR	Direzione Generale		
DETTO FACTOR	Mirko RUBINI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
EUROFACTOR ITALIA	Ivan TOMASSI		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI Marziano BOSIO		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Rossella BOGINI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Stefano SCHIAVI		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Direzione Generale		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
SVI FINANCE	Direzione Generale		
UBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI		
UNICREDIT FACTORING	Ferdinando BRANDI		

Comunicazione al cliente della prima segnalazione a sofferenza in Centrale dei rischi ai sensi della Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 – 13° aggiornamento del 4 marzo 2010

Aprile 2010

La presente nota contiene l'analisi condotta dall'Associazione Italiana per il Factoring, tramite un apposito gruppo di lavoro interno alla Commissione Legale, circa l'obbligo per gli intermediari che partecipano alla Centrale dei rischi di Banca d'Italia di informare per iscritto il cliente la prima volta che segnalano lo stesso a sofferenza, introdotto dal 13° aggiornamento del 4 marzo 2010 della Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991¹.

In primo luogo, si ritiene che l'obbligo sia da interpretare nel senso che la comunicazione deve essere inviata dall'intermediario la prima volta che esso stesso segnala il cliente a sofferenza, indipendentemente dal fatto che altri intermediari abbiano già segnalato quest'ultimo fra le sofferenze. Il momento della comunicazione al cliente deve pertanto coincidere con la prima segnalazione dello stesso in CR nella categoria di censimento *sofferenze*. Si ritiene altresì che la normativa non preveda, nell'ambito di tale comunicazione, l'obbligo di dare evidenza delle motivazioni sottostanti alla segnalazione a sofferenza del soggetto.

Il dettato della normativa prevede l'obbligo di comunicazione al "cliente". Per il factoring, il "cliente", nella definizione comunemente utilizzata, rappresenta il cliente cedente ovvero il debitore ceduto al quale il Factor ha concesso una dilazione – remunerata – per il pagamento dei crediti ceduti. Si ritiene comunque che, dati gli scopi perseguiti dalla Banca d'Italia con l'introduzione di questo obbligo, la comunicazione in esame debba essere inviata al soggetto a cui si riferisce la segnalazione in CR, a prescindere dal suo ruolo nel rapporto di factoring (cedente o debitore ceduto).

Si ritiene altresì opportuno che tale comunicazione venga inviata, per conoscenza, anche all'eventuale garante.

In merito alle modalità di invio della comunicazione, che deve essere trasmessa in forma scritta, dalla lettura della normativa non è emerso alcun ulteriore obbligo in merito alle forme di comunicazione da utilizzare: i singoli Associati possono pertanto scegliere la modalità di invio che ritengono più adeguata. Si suggerisce in ogni caso di valutare l'opportunità di utilizzare strumenti di comunicazione che consentano di tenere traccia dell'avvenuta spedizione, anche al fine di tutelarsi nel caso di successive contestazioni.

Con riferimento alla segnalazione a sofferenza delle procedure concorsuali, si ritiene che l'invio della comunicazione possa risultare superfluo. Tuttavia, il dettato normativo non esclude la possibilità di adempiere a tale obbligo anche verso soggetti sottoposti a tali procedure.

Di seguito, si riporta una bozza di tale comunicazione.

¹ La normativa di Centrale Rischi (circ. 139 dell'11 febbraio 1991 – 13° aggiornamento del 4 marzo 2010), prevede quanto segue (pag. II.10):

"Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente la prima volta che segnalano lo stesso a sofferenza. Tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all'interessato per il trattamento dei suoi dati ai fini CR, atteso che gli intermediari sono tenuti a fornire alla Banca d'Italia i dati relativi all'indebitamento della clientela per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge (art. 51, 66, comma 1, e 107, comma 3 T.U.B.) e sono, pertanto, esonerati dall'obbligo di acquisire il consenso dell'interessato."



Spettabile *cedente/debitore ced.*

E p.c. *al garante*

_____, _____

Oggetto: Centrale dei Rischi - Segnalazione a sofferenza

In adempimento agli obblighi recentemente imposti dalla Banca D'Italia agli intermediari finanziari vigilati, Vi informiamo con la presente che abbiamo proceduto alla segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia della Vostra posizione debitoria nei nostri confronti.

Distinti saluti.

Firma Intermediario Finanziario

